		ALLEGATO
A_TR_02.01	Pagina 1 di 5	CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DI CALORE A MEZZO RETE URBANA DI TELERISCALDAMENTO
Rev. 00 del 01.01.2022		

PREMESSE

Ai fini dell'interpretazione delle presenti Condizioni generali per la fornitura di calore a mezzo rete urbana di teleriscaldamento si applicano le seguenti definizioni:

Circuito di utilizzo dell'edificio o impianto interno dell'edificio: è l'impianto a valle del punto di consegna della fornitura, di esclusiva proprietà del Cliente, costituito da collettori e tubazioni, pompe di circolazione, apparecchiature per controllo, regolazione e sicurezza, serbatoi di accumulo, corpi scaldanti e quant'altro necessario a trasferire il calore dal punto di consegna all'interno dell'edificio. Il circuito di utilizzo è sotto la esclusiva, diretta responsabilità e cura del Cliente.

Circuito primario della sottostazione: corrisponde alla porzione della sottostazione percorsa dal fluido termovettore primario e permette il trasferimento del calore dalla rete di teleriscaldamento alla sottostazione.

Circuito secondario della sottostazione: corrisponde alla porzione della sottostazione all'interno della quale circola il fluido termovettore di utilizzo e permette il trasferimento dell'energia termica dalla sottostazione all'edificio che ne usufruisce. Il circuito secondario è separato da quello primario dalle superfici o dalle apparecchiature di scambio termico.

Cliente: qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, ente o associazione, proprietario o titolare di un diritto reale di godimento dell'unità immobiliare allacciata alla rete di teleriscaldamento o che ne richieda l'allacciamento e che abbia sottoscritto il Contratto di fornitura di calore a mezzo rete urbana di teleriscaldamento.

In carenza dei requisiti soggettivi qui indicati è facoltà del Fornitore di non sottoscrivere il Contratto di fornitura.

Cliente residenziale domestico: è:

- il Cliente che utilizza l'energia termica per locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all'abitazione, adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage, purché:
 - l'utilizzo sia effettuato con un unico punto di consegna per l'abitazione e i locali annessi o pertinenti;
 - il titolare del punto di consegna sia una persona fisica;
- un condominio con uso domestico, diviso in più unità catastali, in cui sia presente almeno una unità abitativa con utilizzi analoghi a quelli di cui al punto precedente, purché:
 - il titolare del punto di fornitura non sia una persona giuridica, salvo il caso in cui esso svolga le funzioni di amministratore del condominio;
 - l'energia termica fornita non sia utilizzata in attività produttive, ivi incluse la commercializzazione di servizi energetici quali, ad esempio, il servizio energia;

Cliente residenziale non domestico: è un Cliente con tipologia di utilizzo "residenziale" diverso da quello del Cliente residenziale domestico.

Contatore di sottostazione: è l'apparecchiatura che misura l'energia fornita alla sottostazione ed è posto sul circuito primario della sottostazione. Fornisce la misurazione, indicata in kWh o in MWh, ai fini del calcolo dei consumi che saranno addebitati al Cliente.

Contratto di fornitura: è l'insieme dei seguenti documenti, aventi forza contrattuale fra il Cliente ed il Fornitore: a) contratto per la fornitura di calore a mezzo rete urbana di teleriscaldamento; b) condizioni generali per la fornitura di calore a mezzo rete urbana di teleriscaldamento; c) (eventuale) condizioni particolari; d) prospetto condizioni economiche per la fornitura di calore a mezzo rete urbana di teleriscaldamento; e) linee guida per il collegamento delle sottostazioni di utenza agli impianti termoidraulici preesistenti.

Disattivazione della fornitura o disattivazione: è la sospensione dell'erogazione del servizio al punto di consegna a seguito della richiesta del Cliente, senza che sia prevista la rimozione di elementi della sottostazione di utenza.

Esercizio e manutenzione dell'impianto: è l'insieme delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, di riparazione

guasti, verifica e controllo del corretto funzionamento dell'impianto termico, condotte in conformità alle normative tecniche vigenti.

Fornitore: è la società AmAmbiente S.p.A. (o impresa dalla stessa avente titolo) che gestisce la rete urbana di teleriscaldamento e che distribuisce e vende, a mezzo di essa, energia termica ai clienti allacciati alla rete stessa.

Gradi giorno: è la somma, relativa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento (definito dalle disposizioni di legge e dell'autorità locale, generalmente tra ottobre e aprile), delle sole differenze positive tra la temperatura di comfort ambientale, convenzionalmente fissata in 20 °C, e la temperatura media esterna giornaliera.

Manutenzione ordinaria: è l'insieme delle operazioni che sono necessarie per il controllo della funzionalità della sottostazione.

Manutenzione straordinaria: è l'insieme delle operazioni che sono necessarie al ripristino della funzionalità della sottostazione e che comportano la sostituzione di componenti.

Punto di consegna del servizio di teleriscaldamento: è il punto ove ha termine l'impianto di proprietà del Fornitore e dove viene consegnata l'energia termica al Cliente per essere immesso nell'impianto interno dell'edificio, appartenente a quest'ultimo. In particolare, il punto di consegna è rappresentato dalle flange poste a valle delle valvole di intercettazione del circuito secondario della sottostazione.

Regolazione dell'impianto interno dell'edificio: è l'insieme delle attività volte ad impostare e mantenere il periodo annuale di esercizio, l'orario di riscaldamento prescelto e la temperatura ambiente dei locali riscaldati, entro i limiti consentiti dalla normativa vigente.

Rete di teleriscaldamento: è l'insieme delle tubazioni che servono per il trasporto del fluido termovettore (acqua calda o surriscaldata) dalla Centrale di produzione del calore alle Sottostazioni di collegamento con l'utenza e per il suo ritorno alla Centrale.

Scollegamento dalla rete o scollegamento: è la sospensione dell'erogazione del servizio al punto di consegna che, in aggiunta alla disattivazione, comprende la rimozione del contatore di sottostazione e di eventuali altre parti di impianto.

Servizio di teleriscaldamento: per teleriscaldamento si intende il trasporto a distanza di energia termica (calore) ad uso riscaldamento o per la produzione di acqua calda sanitaria.

Sottostazione di calore o sottostazione d'utenza: è l'insieme assemblato dello scambiatore di calore, delle valvole di intercettazione e dei diversi componenti posti all'arrivo delle condotte di derivazione dalla rete di teleriscaldamento all'interno dell'edificio per consentire il prelievo e la misura dell'energia termica erogata secondo le quantità e le modalità contrattuali.

ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI


1.1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale delle presenti condizioni.

1.2. Il Fornitore somministra l'energia termica prodotta da proprie centrali di produzione mediante la propria rete di teleriscaldamento urbano per gli usi di riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda igienico – sanitaria, nei limiti dell'estensione e delle potenzialità dei propri impianti e previa verifica della sussistenza delle condizioni tecniche ed economiche ritenute necessarie, a chiunque ne faccia richiesta, alle condizioni di fornitura previste dal presente documento, dal contratto di fornitura e dai documenti integrativi eventualmente predisposti.

1.3. L'edificio da allacciare alla rete di teleriscaldamento è identificato nel contratto di fornitura sottoscritto dal Cliente.

1.4. La fornitura del calore viene effettuata se e quando l'impianto interno del Cliente è conforme alle norme tecniche vigenti in materia di impianti termici, risultante da certificazione rilasciata da soggetto all'uopo autorizzato.

1.5. Rimane a carico del Cliente l'onere di richiedere ed ottenere le concessioni, autorizzazioni e/o servitù, temporanee e permanenti, eventualmente necessarie per consentire il passaggio delle tubazioni di allacciamento alla rete principale,

		ALLEGATO
A_TR_02.01	Pagina 2 di 5	CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DI CALORE A MEZZO RETE URBANA DI TELERISCALDAMENTO
Rev. 00 del 01.01.2022		

prima di raggiungere la proprietà del Cliente, attraverso immobili di proprietà di terzi.

1.6. Il Fornitore si riserva la facoltà di modificare in ogni momento, informandone il Cliente, le condizioni di fornitura per giustificati motivi di adeguamento normativo, di carattere tecnico, di miglioramento del servizio, di pubblica utilità e di interesse generale. Trova applicazione, in tal caso, l'art. 15 in tema di recesso del Cliente.

1.7. Il Cliente si impegna a consentire al Fornitore, ai suoi dipendenti o ai soggetti dallo stesso incaricati, purché muniti di tesserino di riconoscimento (da esibire a richiesta del Cliente), di accedere alla proprietà privata, anche di terzi, per l'effettuazione di qualunque operazione connessa al servizio, a qualsiasi ora del giorno e della notte, occorrendo anche in via d'urgenza e senza preavviso alcuno.

1.8. Il Fornitore può allacciare altre utenze sulla derivazione di presa destinata al servizio del Cliente, che rimane interamente di proprietà del Fornitore, ancorché posata su proprietà privata, a condizione che non venga compromessa la regolarità della fornitura del Cliente stesso.

ART. 2 – OGGETTO DELLA FORNITURA

2.1. Il servizio oggetto delle presenti condizioni generali di contratto è prestato dal Fornitore esclusivamente per uno degli usi di seguito indicati ed espressamente prescelti nel contratto di fornitura sottoscritto dal Cliente: a) uso riscaldamento ambienti; b) uso produzione acqua calda sanitaria; c) uso riscaldamento ambienti e produzione acqua calda sanitaria.

Il Fornitore si impegna pertanto a somministrare, ed il Cliente si impegna a ritirare, l'energia termica per gli usi concordati e dichiarati al momento della sottoscrizione del contratto.

2.2. Il fluido vettore dell'energia termica è costituito da acqua calda, alla temperatura di esercizio nel circuito primario a monte dello scambiatore, compresa tra un minimo di 70 °C ed un massimo di 95 °C. Il fluido in uscita dal circuito primario dovrà avere una temperatura inferiore o uguale a 65 °C. In caso contrario il Fornitore non risponderà dell'eventuale cattivo funzionamento dell'impianto.

2.3. Il Cliente si impegna ad utilizzare l'energia fornita solo per gli usi convenuti nel contratto di fornitura, è tenuto ad utilizzarla esclusivamente nel luogo e nei locali indicati nel contratto medesimo, e non può farne oggetto di cessione a terzi, sotto qualsiasi forma. In caso di utilizzo non conforme a quanto previsto nel contratto e nelle presenti condizioni generali, anche per interposta persona, il Cliente è tenuto a pagare i consumi in base al prezzo ed alle imposte e tasse corrispondenti all'effettivo utilizzo, le eventuali sanzioni di legge, i maggiori tributi e gli eventuali maggiori danni, ed è inoltre data facoltà al Fornitore di risolvere unilateralmente e con efficacia immediata il contratto.

2.4. Ogni modifica nell'utilizzo dell'energia termica oggetto della fornitura deve essere preventivamente comunicata, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, dal Cliente al Fornitore che dovrà, qualora, a suo insindacabile giudizio, intenda accettare la variazione, aggiornare il contratto di fornitura o predisporre un nuovo contratto. Qualora la comunicazione della variazione d'uso non sia stata effettuata, o non risulti pervenuta presso gli uffici del Fornitore, e la variazione stessa comporti una diversa applicazione delle condizioni tariffarie o fiscali, il Fornitore si riserva il diritto di emettere nuove fatture per i consumi dell'utenza secondo i corretti valori tariffari e fiscali, a decorrere dal momento in cui la modifica è stata realizzata, ovvero si presume sia stata realizzata, anche ricorrendo, se del caso, a criteri estimativi di ricostruzione dei consumi.

ART 3 – RICHIESTA DELLA FORNITURA

3.1. L'attivazione del servizio è subordinata alla presentazione di apposita richiesta da parte del Cliente, presso gli uffici appositamente preposti dal Fornitore e con la modulistica messa a disposizione dallo stesso.

3.2. Qualora non esista ancora l'allacciamento alla rete di teleriscaldamento, il Cliente può chiederne l'esecuzione, specificando l'utilizzo previsto dell'energia termica e fornendo

tutti i dati necessari per il dimensionamento della sottostazione di utenza e delle derivazioni.

3.3. A fronte dell'esecuzione delle necessarie opere da parte del Fornitore, che rimane comunque condizionata all'ottenimento da parte del Cliente delle autorizzazioni, concessioni e/o servitù permanenti e temporanee eventualmente occorrenti, il Cliente dovrà corrispondere preventivamente al Fornitore un contributo di allacciamento, determinato secondo i tariffari in vigore presso il Fornitore all'atto della richiesta, come esposto in apposito preventivo.

3.4. L'allacciamento viene eseguito alle condizioni e secondo le modalità previste nel documento "Linee guida per il collegamento delle sottostazioni d'utenza agli impianti termoidraulici preesistenti".

3.5. Il Fornitore si riserva la facoltà di non effettuare l'allacciamento alla rete di teleriscaldamento richiesto dal Cliente, qualora ritenga non soddisfatte le condizioni tecniche ed economiche ritenute necessarie.

ART. 4 – MODALITÀ DELLA FORNITURA

4.1. L'energia termica viene consegnata al Cliente attraverso una sottostazione di calore, costituita da uno scambiatore e da apparecchiature di regolazione, controllo e misura. Il Fornitore provvede ad installare lo scambiatore di calore idoneo in funzione della relativa potenza termica richiesta dal Cliente.

4.2. La consegna dell'energia termica avviene all'interno di un idoneo locale, dotato di impianto, illuminazione ed alimentazione elettrici, preventivamente accettato dal Fornitore, messo a disposizione gratuitamente dal Cliente ed adibito ad accogliere la sottostazione d'utenza. Inoltre, è cura ed onere del Cliente fornire e garantire gratuitamente l'energia elettrica necessaria per il normale funzionamento delle apparecchiature installate.

Eventuali spostamenti degli impianti richiesti dal Cliente ovvero che si rendano necessari per cause dello stesso, ovvero per la sopravvenuta inidoneità del locale originariamente individuato, saranno eseguiti dal Fornitore a complete spese del Cliente, ivi comprese quelle di demolizione e ripristino dello stato anteriore.


4.3. La sottostazione di utenza, comprensiva di contatore, scambiatore di calore ed apparecchiature e componenti, fino al punto di consegna, sono di proprietà del Fornitore, che ne assume l'obbligo e gli oneri inerenti il relativo esercizio, ripristino, manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la rispondenza alle vigenti normative tecniche e di settore.

4.4. Il Cliente è incaricato della custodia delle apparecchiature e di tutti i materiali di proprietà del Fornitore installati all'interno del locale di cui al precedente punto 4.2. Pertanto il Cliente è responsabile nei confronti del Fornitore in caso di sottrazioni, alterazioni, incurie, abusi, manomissioni, danneggiamenti o rotture, anche se causati da ignoti o da terzi ovvero da fattori ambientali. A tal fine il Cliente è tenuto ad assumere tutti i provvedimenti e gli accorgimenti idonei ad evitare i pericoli e rischi citati, nonché a mantenere il locale adibito a luogo della consegna in condizioni di sicurezza e di conformità alle normative tecniche e di settore. Il Cliente è altresì responsabile di ogni contravvenzione o inadempimento alle presenti condizioni generali di fornitura, sia che avvenga per fatto suo proprio, sia per quello di suoi familiari o incaricati ovvero di terzi comunque denominati, e dovrà in tal caso rispondere di ogni danno causato al Fornitore.

4.5. La sottostazione di calore è dotata di un dispositivo di limitazione della portata idrica. La taratura di tale dispositivo viene effettuata dal Fornitore in modo da garantire la potenza massima contrattuale.

4.6. Nel caso di fornitura del calore anche per uso produzione di acqua calda igienico – sanitaria, è cura del Cliente prevedere, a sue discrezione e spese, eventuali accorgimenti tecnici o impianti di trattamento dell'acqua di alimentazione (impianto di addolcimento o dosatori polifosfati).

4.7. È in ogni caso stabilito il divieto di utilizzo della sottostazione d'utenza per scopi diversi da quello di centrale termica.

		ALLEGATO
A_TR_02.01	Pagina 3 di 5	CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DI CALORE A MEZZO RETE URBANA DI TELERISCALDAMENTO
Rev. 00 del 01.01.2022		

ART. 5 – INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DELLA FORNITURA

5.1. Il Fornitore ha facoltà di sospendere la fornitura di energia termica oltre che per cause di forza maggiore (fra queste compresi scioperi, eventi naturali, diminuzioni nella disponibilità globale dei combustibili che alimentano la centrale di produzione, manifestarsi di pericoli per l'incolumità di persone o cose), caso fortuito, fatto di terzi, provvedimenti o atti dell'autorità, anche per cause di carattere tecnico attribuibili a guasti o ad oggettive esigenze di servizio, ivi compresi i lavori programmati da eseguirsi lungo la rete di teleriscaldamento. In quest'ultimo caso, le interruzioni del servizio saranno limitate al tempo strettamente necessario per eseguire gli interventi e/o le necessarie riparazioni.

5.2. Gli interventi di manutenzione programmata che comportino la sospensione della fornitura verranno comunicati dal Fornitore al Cliente con un congruo preavviso, di norma pari a tre giorni lavorativi (compreso il sabato), e verranno realizzati arrecando il minor disagio possibile al Cliente.

5.3. Le sospensioni parziali o totali della fornitura, di cui al presente articolo, non comporteranno obbligo alcuno di indennizzo o risarcimento di danni di qualsiasi genere o natura, diretti o indiretti, neppure a titolo di rivalsa, eventualmente subiti dal Cliente.

5.4. In caso di morosità del Cliente, il Fornitore potrà, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, sospendere la fornitura e chiudere il contatore, fino a quando il Cliente non abbia regolarizzato la propria posizione debitoria. La sospensione sarà preceduta da avviso di messa in mora o contestazione dell'addebito al Cliente, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o, nei casi di urgenza, mediante telefax o telegramma ovvero qualunque altro idoneo mezzo, contenente l'indicazione della data in cui, in caso di mancato pagamento, il Fornitore procederà alla chiusura del contatore e distacco del servizio. Il preavviso di distacco non potrà essere inferiore a tre giorni dalla data della contestazione. Le spese per la cessazione e per l'eventuale riattivazione della fornitura, quantificate e regolate dalle condizioni economiche di cui all'art. 8 e successivi aggiornamenti, sono a carico del Cliente.

ART. 6 – MANUTENZIONE E REGOLAZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO

6.1. L'esercizio del circuito primario della sottostazione, ivi compresa la centralina di regolazione, è di competenza del Fornitore.

L'onere e l'obbligo di manutenzione, così come l'esercizio dell'impianto interno dell'edificio, con le relative spese, sono invece a carico del Cliente.

6.2. La regolazione dell'impianto interno dell'edificio è liberamente impostabile dal Cliente, in conformità alla normativa vigente, anche usufruendo delle funzioni impostare sul regolatore della sottostazione stessa.

6.3. È fatto espresso divieto al Cliente, ed alle persone da questi eventualmente incaricate, di intervenire, per qualunque motivo, sul sistema di regolazione del circuito primario, il cui accesso è di esclusiva competenza del Fornitore, al quale dovranno essere tempestivamente segnalati eventuali malfunzionamenti.

6.4. È fatto espresso divieto al Cliente, ed alle persone da questi eventualmente incaricate, di intervenire per qualunque motivo sullo scambiatore di calore (piastre di scambio termico), sia lato primario che lato secondario. In particolare è vietato provvedere alla pulizia dello scambiatore e/o far circolare acqua contenente impurità all'interno dello stesso (per esempio ai fini del lavaggio dell'impianto interno dell'edificio). In caso di guasti o danneggiamenti dello scambiatore imputabili alle predette operazioni, il Fornitore addebiterà al Cliente l'importo sostenuto per la fornitura e la sostituzione dei componenti danneggiati o l'intervento per la riparazione e/o pulizia dello stesso, fatti salvi gli eventuali maggiori danni.

6.4 È fatto espresso divieto al Cliente, ed alle persone da questi eventualmente incaricate, di utilizzare additivi che possano danneggiare lo scambiatore di calore, salvo autorizzazione scritta del Fornitore.

ART. 7 – MISURAZIONE DEI CONSUMI

7.1. L'unità di misura del calore fornito è il kilowattora termico (kWh) o il Megawattora termico (MWh).

7.2. La determinazione dei consumi del Cliente avviene in base alla lettura del contatore di sottostazione, effettuata dal Fornitore. Il Fornitore si riserva la facoltà di accettare eventuali letture da parte del Cliente, e da questo comunicare con le modalità eventualmente stabilite dal Fornitore.

7.3. Il Fornitore si riserva inoltre la facoltà di effettuare un numero di letture annuali inferiore al numero dei periodi di fatturazione dei consumi, provvedendo in tal caso a determinare il consumo in base a stima basata sui consumi storici del Cliente interessato, ovvero anche in via presuntiva, in base ai consumi registrati presso utenze analoghe, avuto riguardo alla potenza massima contrattuale.

In ogni caso il Fornitore si impegna ad effettuare almeno una lettura all'anno.

7.4. In caso di irregolare o mancato funzionamento del contatore di sottostazione, il Fornitore provvederà alla sua sostituzione e ricalcolerà i consumi relativi all'intero periodo compreso fra la data di sostituzione del contatore e la data dell'ultima lettura effettuata, calcolandoli anche in via presuntiva sulla base dell'andamento storico dei consumi del Cliente ovvero, in subordine, sulla base dei consumi registrati presso utenze analoghe. In entrambi i casi si terrà in considerazione il numero dei gradi/giorno (come definiti dal D.P.R. 412/1993) registrati nel periodo in esame nel Comune ove viene erogata la fornitura.

7.5. Qualora il Cliente ritenga erronee le indicazioni del contatore, potrà chiederne la verifica al Fornitore, che provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti, anche avvalendosi di soggetti terzi specializzati, previa comunicazione al Cliente del costo stimato della verifica. Nel caso in cui la segnalazione del Cliente si riveli erronea, il costo dell'intervento sarà interamente addebitato al Cliente che ha richiesto la verifica, in occasione della prima fatturazione utile o successivamente.

7.6. Le rilevazioni dei contatori si intendono esatte entro la tolleranza in misura ammessa dalla normativa vigente.

7.8. Il Cliente è responsabile per eventuali manomissioni, alterazioni o danneggiamenti del contatore. Ogni tentativo di sottrarre energia termica al contatore di sottostazione o di alterarne la misura, ovvero di manomettere le apparecchiature di misura dà facoltà al Fornitore di risolvere senza preavviso il contratto di fornitura, fatta salva ogni azione ad esso spettante ai sensi di legge.

7.9. Il Cliente potrà installare, a sua cura e spese, misuratori di calore sottonesi al contatore di sottostazione, con la funzione di consentire la ripartizione dei consumi fra diversi impianti utilizzatori, fermo restando che il corrispettivo dovuto al Fornitore sarà determinato unicamente dalla misura rilevata dal contatore di sottostazione. Rimane inoltre fermo, in tal caso, che ogni obbligazione e responsabilità contrattuale fa carico unicamente al Cliente firmatario del contratto di fornitura, così come ogni responsabilità, anche legale, relativa a tutti gli impianti collocati a valle del punto di consegna del servizio di teleriscaldamento, che rimane comunque unico.

ART. 8 – CONDIZIONI ECONOMICHE

8.1. Il prezzo di vendita finale del calore è composto da tariffa ed Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), applicata secondo l'aliquota di legge. La tariffa di vendita rappresenta il corrispettivo spettante al Fornitore per la fornitura dell'energia termica e per l'esercizio delle apparecchiature di scambio termico di competenza di quest'ultimo.

8.2. La tariffa per la somministrazione di energia termica, il metodo di calcolo ed i relativi aggiornamenti vengono determinati dal Fornitore, come da prospetto condizioni economiche consegnato al Cliente.

8.3. In fattura il Fornitore è autorizzato ad esporre inoltre gli importi accessori, diversi dalla tariffa di vendita, quali:

CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DI CALORE A MEZZO RETE URBANA DI TELERISCALDAMENTO

- diritti fissi per attivazione, disattivazione, riattivazione, voltura, subentro, modifica contrattuale, come da prospetto condizioni economiche consegnato al Cliente;
- compensi e rimborsi per prestazioni diverse ed addizionali, resa dal Fornitore, sulla base di specifico preventivo;
- arrotondamenti;
- interessi moratori dovuti per ritardi nei pagamenti delle fatture emesse dal Fornitore, determinati con le modalità di cui all'art. 9.

8.4. La tariffa e gli importi accessori di cui al presente articolo sono aggiornati periodicamente con le modalità descritte nel prospetto condizioni economiche consegnato al Cliente.

8.5. Il Fornitore si riserva comunque di apportare variazioni alle condizioni economiche in vigore al momento della stipula del contratto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, che potrà esercitare, ricorrendone il caso, il diritto di recesso ai sensi del successivo art. 11.

ART. 9 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

9.1. La fatturazione dei consumi è effettuata, con la periodicità stabilita dal Fornitore, di norma mensilmente, in base alle letture del contatore di sottostazione ovvero in base a consumi presunti.

9.2. Il Fornitore si riserva comunque la facoltà di variare in ogni momento la periodicità della fatturazione, i termini e le modalità di pagamento, informandone il Cliente, nonché di emettere fatture di acconto.

9.3. Le fatture, recapitate nel luogo della fornitura ovvero in altro luogo indicato dal Cliente, dovranno essere pagate entro le scadenze sulle stesse indicate, comunque non inferiori a 20 giorni dalla data di emissione.

9.4. In caso di ritardato pagamento, oltre il termine indicato in fattura, il Fornitore ha diritto di esigere, oltre al corrispettivo della fornitura, la corresponsione degli interessi di mora per ogni giorno di ritardo, calcolati su base annua in misura pari al saggio degli interessi legali di mora di cui all'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali). Il Fornitore si riserva di avvalersi, per l'eventuale recupero coattivo del proprio credito, di Società di recupero crediti, ovvero di attivare azioni legali, nonché di sospendere le forniture come all'art. 5.4. delle presenti Condizioni generali.

9.5. Il Cliente moroso è tenuto al rimborso dei costi relativi ai solleciti ed al recupero del credito, sostenuti dal Fornitore, salvo il diritto di quest'ultimo all'eventuale maggior danno. Sono inoltre dovuti i corrispettivi previsti per la sospensione e l'eventuale riattivazione della fornitura, stabiliti nel prospetto condizioni economiche del Fornitore.

9.6. Il Fornitore si riserva la facoltà di applicare modalità di fatturazione specifiche rispetto al Cliente incorso in precedenti morosità, oppure che abbia reso particolarmente oneroso il recupero delle somme dovute, nonché di richiedere (se non già fornita) la prestazione di garanzie di cui al successivo art. 10 ovvero di aggiornare l'importo di quest'ultime.

9.7. Il contributo a carico del Cliente per l'allacciamento alla rete di teleriscaldamento, come da apposito preventivo, accettato e sottoscritto dal Cliente, deve essere pagato anticipatamente rispetto alla sua esecuzione ed all'attivazione del servizio.

ART. 10 – GARANZIE

10.1. Il Fornitore potrà chiedere, alla stipula del Contratto ovvero anche successivamente, la prestazione da parte del Cliente di una cauzione a garanzia del puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto stesso, in misura pari a tre mesi di consumo medio invernale, stimato dal Fornitore in base alla potenza contrattuale. In luogo della cauzione potrà essere accettata una fidejussione bancaria, rilasciata nelle forme di legge, in pari misura.

10.2. Il deposito cauzionale sarà restituito in caso di cessazione della fornitura, maggiorato degli interessi legali.

10.3. In caso di inadempimento del Cliente, fatta salva ogni azione derivante dal Contratto e dalla legge, il Fornitore potrà compensare con tale deposito i propri crediti ed addebitare

nuovamente l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella fattura successiva.

10.4. Il Fornitore si riserva la facoltà di richiedere aggiornamenti della garanzia di cui al presente articolo, in funzione delle variazioni tariffarie sopravvenute, oppure delle eventuali modifiche significative dei consumi del Cliente in corso di vigenza del Contratto.

10.5. In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte del Fornitore, il Cliente è tenuto alla sua immediata ricostituzione o reintegrazione fino alla concorrenza dell'importo originariamente costituito.

10.6. Il mancato aggiornamento o la mancata ricostituzione o reintegrazione della garanzia, nei casi previsti dai commi 10.4 e 10.5, costituiscono inadempimento contrattuale che legittima il Fornitore alla sospensione della fornitura ed alla risoluzione automatica del Contratto ai sensi dell'art. 12 delle presenti Condizioni generali.

ART. 11 – DURATA DEL CONTRATTO, RINNOVO, RECESSO E SUBENTRO

11.1. Il contratto di fornitura ha effetti vincolanti fra le parti dal giorno della sua sottoscrizione. L'effettiva attivazione del servizio è condizionata comunque dall'avvenuta accettazione e pagamento, da parte del cliente, del contributo di allacciamento, nonché all'esecuzione dell'allacciamento stesso.

11.2. Il contratto ha durata indeterminata.

11.3. Il Cliente potrà esercitare il diritto di recedere dal contratto in qualunque momento con preavviso di un mese, presentando al Fornitore la richiesta di disattivazione della fornitura ovvero la richiesta di scollegamento dalla rete mediante invio a mezzo posta all'indirizzo del Fornitore oppure posta elettronica oppure tramite sito internet oppure presso gli Uffici del Fornitore, compilando ed allegando l'apposito modulo reso disponibile presso lo Sportello e sul sito internet del Fornitore.

11.4. Il Cliente residenziale, sia domestico sia non domestico, che esercita il recesso entro i primi 5 (cinque) anni dalla data di sottoscrizione del contratto, ovvero il Cliente non residenziale che esercita il recesso entro i primi 10 (dieci) anni dalla data di sottoscrizione del contratto, è tenuto al pagamento al Fornitore del Corrispettivo di Salvaguardia, come indicato e previsto nel preventivo di allacciamento e relativi allegati, accettato e sottoscritto dal Cliente e che costituisce parte integrante ed essenziale del Contratto.


Il corrispettivo di salvaguardia "C", il cui ammontare si riduce nel tempo, è definito come:

$$C_t = C_i \cdot \frac{PR}{PT}$$

dove:

- C_t è il corrispettivo applicabile al Cliente, pari a:
 - nel caso di utente residenziale domestico, la differenza tra il costo di realizzazione dell'allacciamento, al netto di eventuali contributi pubblici, e il corrispettivo applicato all'utente per la realizzazione dello stesso;
 - in tutti i casi diversi dal punto precedente, alla differenza tra il costo di realizzazione dell'allacciamento, di estensione e/o potenziamento della rete e di ogni altra opera necessaria per fornire l'energia termica all'utente, al netto di eventuali contributi pubblici, e il corrispettivo totale applicato all'utente;
- C_i è il corrispettivo iniziale (quantificato nel contratto);
- PR è il periodo residuo, espresso in giorni, di applicazione del corrispettivo di salvaguardia;
- PT è il periodo complessivo, espresso in giorni, di applicazione del corrispettivo di salvaguardia, pari a:
 - 5 anni per un Cliente residenziale, sia domestico sia non domestico;
 - 10 anni, per un Cliente non residenziale

In caso di recesso, il Cliente dovrà pagare i consumi effettuati sino alla data di effettiva cessazione del servizio.

		ALLEGATO
A_TR_02.01	Pagina 5 di 5	CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DI CALORE A MEZZO RETE URBANA DI TELERISCALDAMENTO
Rev. 00 del 01.01.2022		

11.5. Il Cliente può inoltre esercitare il diritto di recesso qualora ad esso subentri contestualmente altro Cliente. La richiesta di subentro deve essere effettuata sia dal Cliente subentrante che dal Cliente che recede, secondo la modulistica predisposta dal Fornitore. Il Fornitore provvederà quindi alla lettura e fatturazione a saldo dei consumi, alla chiusura amministrativa e contabile del contratto con il Cliente cessato. Al Cliente cessato saranno imputati i consumi registrati, anche se effettuati da terzi, nonché ogni spesa o danno connessi o conseguenti all'uso degli impianti fino al momento della effettiva chiusura del contratto di fornitura, e comunque fino alla effettiva sottoscrizione del contratto da parte del Cliente subentrante. Il Cliente subentrante subentra altresì nella posizione maturata dal Cliente cessato ai fini dell'applicazione del corrispettivo di salvaguardia di cui al precedente punto 11.4.

11.6. Il Cliente che venda ovvero conceda a qualsiasi titolo, anche di locazione, i locali presso i quali è attiva la fornitura, deve richiedere sollecitamente il subentro nel contratto ai sensi del comma precedente. Lo stesso onere incombe per il Cliente titolare di attività di impresa e per le società, nel caso di modifiche soggettive della titolarità dell'impresa.

11.7. In ogni caso la disattivazione della fornitura, con chiusura del contatore, rimozione e ritiro della sottostazione di utenza, sarà eseguita dal Fornitore nei tempi tecnici necessari.

11.8. Il Fornitore ha comunque diritto di mantenere, a titolo gratuito, le tubazioni posate per l'allacciamento dell'utenza del Cliente, anche successivamente alla scadenza del contratto ovvero all'avvenuto recesso di una delle parti.

11.9. Qualora il contratto sia stato concluso in luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore, il Cliente può recedere senza oneri entro sette giorni dalla data di conclusione. Qualora il contratto sia stato concluso attraverso forme di comunicazione a distanza, il Cliente può recedere senza oneri entro dieci giorni dal ricevimento del contratto stesso.

Art. 12 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

12.1. Qualora il Cliente si renda inadempiente agli obblighi derivanti dal Contratto di fornitura, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e risolvere il contratto, riservandosi inoltre la facoltà di eseguire lo scollegamento dalla rete. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si intendono cause di sospensione ovvero di risoluzione del contratto:

- motivi di sicurezza inerenti le modalità di custodia della sottostazione d'utenza ovvero relativi agli impianti interni utilizzatori, salva ogni responsabilità comunque gravante in capo al Cliente;
- riscontrata alterazione o manomissione del contatore, anche se addebitabile a terzi;
- prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento dei consumi;
- mancata accessibilità al contatore da parte del personale incaricato dal Fornitore, a qualunque causa dovuta;
- subentro di altro utilizzatore nella fornitura senza comunicazione al Fornitore e chiusura amministrativo/contabile del contratto;
- mancato pagamento di più fatture del Fornitore;
- mendaci dichiarazioni del Cliente;
- ogni altra circostanza prevista dal Contratto quale causa di risoluzione.

12.2. La riattivazione della fornitura successiva alla sospensione, ovvero il ripristino dell'allacciamento in caso di scollegamento dalla rete, avverrà con i tempi ed i costi previsti nel prospetto condizioni economiche, consegnato al Cliente, ad avvenuto pagamento delle fatture insolite. In entrambi i casi è prevista la sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura.

ART. 13 – CESSIONE DEL CONTRATTO

13.1. Il Fornitore si riserva la facoltà di cedere il contratto di fornitura ad altra Società, che in tal caso subentra in tutti i diritti ed obbligazioni previsti dal medesimo contratto.

13.2. Il Cliente può cedere il contratto ai sensi degli artt. 1406 e ss. del Codice Civile, esclusivamente previa accettazione

espressa del Fornitore, il quale ha facoltà di non liberare il Cliente cedente ai sensi del comma 2 dell'art. 1408 del Codice Civile.

ART. 14 – FORO COMPETENTE

14.1. Il Foro competente per tutte le controversie che possono insorgere per l'esecuzione o l'interpretazione del contratto di fornitura, è in via esclusiva competente il Foro di Trento.

ART. 15 – NORME APPLICABILI – MODIFICA DELLE CONDIZIONI

15.1. La fornitura è disciplinata dalle norme contrattuali, dalle norme di legge e dalle norme, aventi carattere inderogabile, emanate ed emanande da parte di Enti o Autorità competenti, nonché da eventuali condizioni particolari, anche aventi carattere derogatorio, concordate dalle parti ed allegate al contratto a formarne parte integrante e sostanziale.

15.2. Eventuali norme cogenti sopravvenute saranno recepite dal Fornitore senza necessità di accettazione del Cliente, salvo l'obbligo del Fornitore di darne tempestiva comunicazione al Cliente stesso.

15.3. Il Fornitore si riserva la facoltà di modificare le presenti condizioni generali, le condizioni economiche e le linee guida per il collegamento delle sottostazioni di utenza agli impianti termoidraulici preesistenti, trovando applicazione, in tal caso e purché ne ricorrano i presupposti, l'art. 11.4. delle presenti condizioni generali in tema di diritto di recesso del Cliente.

ART. 16 – INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

16.1. Il Cliente può ottenere informazioni presso gli uffici preposti dal Fornitore, nonché inoltrare allo stesso richieste di chiarimento o eventuali reclami, che saranno evasi sollecitamente e comunque nel rispetto dei termini e delle procedure eventualmente previsti.

16.2. Il Fornitore è tenuto a riconoscere, nel caso di contestazioni, le sole comunicazioni scritte.

Le comunicazioni dirette al Cliente saranno validamente effettuate dal Fornitore mediante lettera semplice all'ultimo indirizzo comunicato da quest'ultimo o, se rivolte alla generalità dei Clienti, mediante appositi spazi nelle fatture, ovvero a mezzo quotidiani, emittenti radiotelevisive, SMS o sito internet.

ART. 17 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

17.1. Entrambe le parti sono obbligate a non rivelare a terzi e a non utilizzare, per motivi e ragioni non attinenti all'esecuzione del contratto di fornitura, le informazioni di qualsiasi natura messe a disposizione vicendevolmente durante la vigenza del contratto stesso, salvo autorizzazione scritta della parte interessata. In caso di inosservanza di tale obbligo, la parte inadempiente è tenuta a risarcire l'altra dei danni conseguenti.

Letto, accettato e sottoscritto,

Luogo e data

Il Cliente (firma leggibile)

ART. 18 – CLAUSOLE VESSATORIE

18.1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Cliente dichiara di conoscere ed accettare espressamente le seguenti clausole contrattuali: Premesse; Art. 1 – Disposizioni generali; Art. 2 – Oggetto del contratto; Art. 3 – Richiesta della fornitura; Art. 4 – Modalità della fornitura; Art. 5 – Interruzioni e sospensioni della fornitura; Art. 6 – Manutenzione e regolazione dell'impianto termico; Art. 7 – Misurazione dei consumi; Art. 8 – Condizioni economiche; Art. 9 – Fatturazione e pagamenti; Art. 10 – Garanzie; Art. 11 – Durata del contratto, rinnovo, recesso e subentro; Art. 12 – Clausola risolutiva espressa; Art. 13 – Cessione del contratto; Art. 14 – Foro competente; Art. 15 – Norme applicabili – Modifica delle condizioni; Art. 16 – Informazioni e comunicazioni; Art. 17 – Clausola di riservatezza.

Il Cliente (firma leggibile)